

**TRIBUNALE DI PADOVA**

**Sezione I civile**

Il Giudice dell'Esecuzione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 maggio 2021,

premesso che con atto depositato in data 1 marzo 2021 \_\_\_\_\_ svolgeva istanza ex art. 630 c.p.c. lamentando il tardivo deposito della nota di trascrizione. In particolare evidenziava che, a fronte della iscrizione a ruolo avvenuta in data 12 luglio 2018, il deposito della nota di trascrizione avveniva il successivo 7 agosto 2018 con inosservanza del termine di cui all'art. 557 c.p.c.;

premesso, altresì, che con atto depositato in data 8 marzo 2021 \_\_\_\_\_ chiedeva la sospensione e, comunque, la revoca dell'ordine di liberazione emesso da questo Giudice. In particolare evidenziava che il compendio pignorato – senza ulteriori specificazioni - costituisce la casa di abitazione del debitore esecutato;

premesso, inoltre, che, instaurato il contraddittorio su entrambe le istanze, all'udienza del 4 maggio 2021 si svolgeva la discussione e tutti i creditori, riportandosi alle memorie autorizzate già depositate in atti, si opponevano all'accoglimento di entrambe le istanze;

osservato, anzitutto, che per entrambe le istanze si delinea un profilo di inammissibilità per tardività delle stesse;

considerato, infatti, che entrambe si sostanziano in opposizione agli atti esecutivi e come tali avrebbero dovuto essere proposte nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto oggetto di opposizione o, comunque, dal momento in cui la parte esecutata ne ha avuto contezza;

considerato, allora, che, avendo la società \_\_\_\_\_ aveva svolto opposizione all'esecuzione con ricorso depositato in data 6 dicembre 2019, sin da allora (se non addirittura prima) avrebbe dovuto svolgere l'opposizione relativa sia al supposto tardivo deposito della nota di trascrizione, sia all'ordine di deliberazione, emesso in data 3 dicembre 2019;

considerato, in ogni caso, che la doglianza afferente il deposito asseritamente tardivo della nota di trascrizione non è comunque fondata nel merito, giacché, come ha già avuto modo di precisare questo Giudice, in conformità all'orientamento seguito da questo Tribunale, l'espressa inefficacia del pignoramento è sancita dall'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c. in relazione al mancato deposito, nel termine di quindici giorni, solamente della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, mentre nessuna menzione viene fatta della nota di trascrizione. Ma se così è, come in effetti è, non può sfuggire che una sanzione così grave come quella della inefficacia del pignoramento non possa che essere ancorata ad una espressa previsione normativa in tal senso, con la conseguenza che, non essendo stato menzionato l'omesso deposito, nel termine di quindici giorni, della nota di trascrizione, non è possibile pervenire ad una pronuncia di inefficacia per l'omissione di una incombenza per la quale tale sanzione non è disciplinata. Va aggiunto che l'apparente incongruenza tra la prescrizione di cui al comma primo e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c. ben può essere superata dalla constatazione che mentre il primo comma pare essere riferito all'ipotesi in cui è l'ufficiale giudiziario a curare l'inoltro per la trascrizione dell'atto di pignoramento, cosicché, ricevuta dal creditore tutta la documentazione di cui al detto art. 557 c.p.c., il creditore stesso ha l'onere di effettuarne il deposito entro quindici giorni dalla ricezione da parte dell'ufficiale giudiziario, l'ultimo comma può essere riferito al caso in cui è il creditore

stesso a curare la trascrizione dell'atto di pignoramento con inevitabili discrasie temporali tra il momento in cui riceve l'atto di pignoramento notificato ed il momento in cui ha la disponibilità della trascrizione;

considerato che si appalesa infondata anche la doglianza relativa all'ordine di liberazione per l'assorbente considerazione che la richiesta è stata svolta solamente dalla società \_\_\_\_\_, ossia da soggetto che ontologicamente non può avere una casa di abitazione;

considerato, altresì, che, come emerso anche dalla relazione del custode (cfr. verbale udienza del 4.5.2021), l'intero compendio pignorato si compone di due lotti, di cui il n. 2 è a destinazione commerciale, mentre il n. 1 è occupato da un soggetto diverso dal debitore \_\_\_\_\_;

ritenuto, pertanto, che anche nel merito non ricorrano i presupposti né per sospendere, né per revocare l'ordine di liberazione, difettando, da un punto di vista materiale, i presupposti di applicabilità dei principi enunciati dall'istante in tema di casa di abitazione e di tutela del diritto alla casa anche in capo al soggetto esecutato;

ritenuto, infine, che quanto sopra enunciato valga ad escludere anche la sospensione del processo ai sensi dell'art. 54 *ter* d.l. n. 18/2020 così come successivamente modificato;

ritenuto che alla sussumibilità di entrambe le opposizioni al disposto di cui all'art. 617 c.p.c. deve seguire, da un lato, la condanna alle spese del presente procedimento e, dall'altro, la fissazione di un termine per l'instaurazione della causa di merito;

p.q.m.

rigetta l'istanza di sospensione;

condanna \_\_\_\_\_ a rifondere a \_\_\_\_\_ le spese del presente procedimento che si liquidano in € 2.500,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;

condanna \_\_\_\_\_ a rifondere a \_\_\_\_\_ le spese del presente procedimento che si liquidano in € 2.000,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;

condanna \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ rifondere a le spese del presente procedimento che si liquidano in € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;

assegna termine di mesi sei per l'instaurazione della causa di merito.

Si comunichi alle parti ed al custode/delegato.

Padova, 12 maggio 2021

Il Giudice

dott. ssa Manuela Elburgo